

Codice A1617A

D.D. 18 novembre 2025, n. 876

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Approvazione di variante in corso d'opera del progetto di realizzazione della nuova Zip Line a monte del "Ponte della Pistolesa" nei Comuni di Valdilana (BI) e Veglio (BI), (pratica SUAP Biellese Orientale n. 569-2025). Richiedente: Ditta Diagoline S.r.l. (P. IVA: 11199060150).



ATTO DD 876/A1617A/2025

DEL 18/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Approvazione di variante in corso d'opera del progetto di realizzazione della nuova Zip Line a monte del "Ponte della Pistolesa" nei Comuni di Valdilana (BI) e Veglio (BI), (pratica SUAP Biellese Orientale n. 569-2025). Richiedente: Ditta Diagoline S.r.l. (P. IVA: 11199060150).

Richiamate:

- la comunicazione di indizione della Conferenza dei servizi semplificata pervenuta dal SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, (pratica SUAP n. 569-2025), in data 23/07/2025 prot. n.112048, relativa alla SCIA con istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 presentata dalla Ditta Diagoline S.r.l. per opere eseguite in parziale difformità rispetto alla pratica precedente pratica SUAP 852/2023;

- la Determinazione dirigenziale n. 277/A1617A/2024 del 22/04/2024 rilasciata dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio con la quale è stata autorizzata la Società Diagoline S.r.l. (P. IVA: 11199060150) per la realizzazione del progetto relativo alla nuova Zip Line a monte del "Ponte della Pistolesa" nei Comuni di Valdilana (BI) e Veglio (BI), pratica SUAP Biellese Orientale n. 852-2023, in area soggetta a vincolo idrogeologico;

Viste:

- la richiesta di documentazione integrativa formulata dal Settore Tecnico Piemonte Nord del 06/08/2025 prot. n. 119253;

- l'istanza di autorizzazione in variante, con allegata documentazione integrativa presentata dalla Ditta Diagoline s.r.l. e pervenuta per il tramite del SUAP dell'Unione Montana Comuni Biellese Orientale (pratica SUAP 569-2025), in data 09/09/2025 Prot. n.132909, relativa al Progetto di realizzazione della nuova Zip Line a monte del "Ponte della Pistolesa" in Località SP 105, nel

Comune di Valdilana (BI) e Veglio (BI);

- la nota prot. n. 134371 del 11/09/2025 di richiesta di parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- la richiesta di integrazioni del Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella trasmessa dal Settore Tecnico Piemonte Nord al SUAP dell'Unione Montana Comuni Biellese Orientale in data 24/09/2025 con nota prot. 142956;

- le integrazioni pervenute dal SUAP dell'Unione Montana Comuni Biellese Orientale in data 30/10/2025 prot. 165499;

Preso atto:

- della nota del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuta in data 10/11/2025 prot. n. 171065 e conservata agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa le superfici individuate al Foglio 3 mappale 256 del N.C.T. del Comune di Valdilana sezione Mosso - B Pistolesa (BI) e nel Comune di Veglio su superfici di cui al Foglio 4 mappali 317, 380, 596 del N.C.T di Veglio - (BI);

- la superficie complessivamente interessata è circa di m² 310,90 (m² 246,90 nel Comune di Valdilana e m² 64 nel Comune di Veglio), interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, e ricadente su superficie boscata;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;

Preso atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo del costo del rimboschimento ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/1989, pari ad euro 674,38, in data 31/12/2024 con bollettino CBILL codice avviso n.322243185425158257;

Considerato che La compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.r. n. 4/2009 comma 7 lett. a) non è dovuta in quanto l'area boscata interessata ha una superficie complessiva inferiore ai mille metri quadrati;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Diagoline s.r.l. per il Progetto di Variante in corso d'opera finalizzato alla realizzazione della nuova Zip Line a monte del "Ponte della Pistolesa" nel Comune di Valdilana (BI) e Veglio (BI) pratica SUAP n. 569-2025, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 171065 in data 10/11/2025;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Diagoline s.r.l. (P. IVA: 11199060150) ad eseguire le opere in Variante in corso d'opera, finalizzate alla realizzazione della nuova Zip Line a monte del "Ponte della Pistolesa" nel Comune di Valdilana (BI) e Veglio (BI) pratica SUAP 569-2025, su superfici di cui al Foglio 3 mappale 256 del N.C.T. di Valdilana sezione Mosso - B Pistolesa (BI) e nel Comune di Veglio (BI), su superfici di cui al Foglio 4 mappali n. 317, 380, 596 del N.C.T. di Veglio - (BI), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 10/11/2025 con nota prot. n. 171065, che si riportano di seguito integralmente:

1. attenersi al verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, trasmesso in data 08/04/2024 con nota prot. n. 17776, richiamato nella Determinazione 277/A1617A/2024, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;
2. integrare il punto 10 della Determinazione 277/A1617A/2024 con il seguente:
occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella "Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica" del novembre 2023 a firma del Dott. Geol. Alberto Strona sia nella "Verifica di stabilità" del marzo 2024 sia nella "Relazione tecnica" a firma del Geom. Luca Bogino nonché ai contenuti della relazione a firma del Dott. Ing. Fabrizio Trivilin del 30/10/2025;
3. il proponente dovrà dotarsi, prima della fine dei lavori, di un Piano di Manutenzione dell'opera che contenga quanto previsto nel punto 6.3.6. Controlli e Monitoraggio delle N.T.C. 2018.

Il presente provvedimento dovrà essere recepito dagli uffici tecnici dei Comuni di Valdilana e Veglio al fine di vigilare, in particolare sui contenuti del punto 3) sopracitato, per rilievi con i titoli edilizi di competenza ai sensi del D.Lgs 380/2001.

Si riconfermano le prescrizioni del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, trasmesso in data 08/04/2024 con nota prot. n. 17776, richiamato nella Determinazione 277/A1617A/2024 del 22/04/2024 del Settore Tecnico Piemonte Nord che si riportano di seguito integralmente:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà porre attenzione alle aree prossime agli impluvi esistenti verificando la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopracitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. dovranno essere realizzati idonei sistemi sia di raccolta, sia di smaltimento della acque meteoriche;
3. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro gli impluvi dovranno essere mantenuti nel tempo;
4. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
6. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una

valutazione dell'entità della variante;

7. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;

8. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;

9. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

10. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella "Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica" del novembre 2023 a firma del Dott. Geol. Alberto Strona sia nella "Verifica di stabilità" del marzo 2024 a firma del Dott. Ing. Fabrizio Trivilin sia nella "Relazione tecnica" a firma del Geom. Luca Bogino;

11. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;

Il corrispettivo del costo del rimboschimento previsto ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/1989, pari in euro 674,38, risulta assolto dal proponente in data 31/12/2024 con bollettino CBILL codice avviso n.322243185425158257;

La compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.r. n. 4/2009 comma 7 lett. a) non è dovuta in quanto l'area boscata interessata ha una superficie complessiva inferiore ai mille metri quadrati;

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 60 mesi dalla data del rilascio della sopraccitata DD n. 277/A1617A/2024 del 22/04/2024 del Settore Tecnico Piemonte Nord. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere

inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna ulteriore variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara